

STABILIMENTO S. GIUSEPPE  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Tel. [REDACTED]

GRUPPO DI RILEVAMENTO

SENT. n. 2045/2013  
24  
Sent. n. 1930/2013



R.G. /  
Cron. /

TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonietta Lanotte-Chirone, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12.7.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di previdenza ed assistenza iscritta al n.1930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013

TRA

D. [REDACTED] L. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. D. [REDACTED] P. [REDACTED]

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (Avvocatura dello Stato)

RESISTENTE

OGGETTO: rivalutazione indennità integrativa speciale di cui alla legge n.229/05

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Cfr. atti di costituzione delle parti costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La Sig.ra D. [REDACTED] L. [REDACTED], quale soggetto danneggiato da vaccinazione obbligatoria eseguita nell'anno 1982 è destinataria a far data dall'1.12.2004 dei benefici di natura assistenziale di cui alla legge n.210/92, 1<sup>a</sup> Ctg. Ex Dpr n.834/81 (cfr. documentazione dell'ASL di appartenenza allegata al fascicolo della ricorrente). Ai soggetti danneggiati da vaccinazione che percepiscono gli emolumenti della legge n.210/92 è riconosciuto



anche il diritto a percepire i benefici di cui alla legge n.229/05, benefici che sono corrisposti direttamente dal Ministero della Salute.

Tali emolumenti aggiuntivi venivano erogati alla D. [redacted] con decorrenza economica dall'entrata in vigore della legge n.229/05 (20 novembre 2005).

In particolare, ai sensi dell'art.1 della legge n.229/95 è corrisposto ai soggetti danneggiati da vaccinazione il beneficio di un assegno vitalizio aggiuntivo, il cui ammontare è pari a 6 volte l'assegno vitalizio relativo alla 1<sup>a</sup> ctg. di cui alla legge n.210/92, giusta tabella allegata alla legge n.229/05.

L'indennizzo aggiuntivo di cui all'art.1 co.1 della legge n.229/05, ai sensi del successivo co.4, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT a partire dall'anno 2006.

L'indennizzo di cui all'art.2, comma 2 della legge n.210/92 si compone dell'assegno determinato nella misura prevista nella tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.177, come modificata dall'art.8 della legge 2 maggio 1984, n.111, nonché dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324.

La ricorrente ha percepito con decorrenza 20.11.2005 a titolo di indennizzo ex art.1, comma 1, legge n.229/05, assegni mensili di €3.755,58 per l'anno 2005, di €3.819,61 per l'anno 2006, di €3.895,80 per l'anno 2007, di €3.962,03 per l'anno 2008, di €4.021,46 per l'anno 2009, di €4.081,79 per l'anno 2010, di €4.143,02 per l'anno 2011 e di €4.205,16 per l'anno 2012 (tutti cumulativamente riscossi nell'anno 2012, come comprovato dalla documentazione versata in atti).

Nel determinare l'importo dovuto a titolo di indennizzo ex art.1, comma 1, legge n.229/05, il Ministero della Salute ha utilizzato proprie tabelle recanti gli importi degli indennizzi previsti dalla L. 210/92 per ogni singola categoria, che prevedono la rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato per la sola voce "INDENNIZZO", lasciando inalterati gli importi relativi alla voce "INTEGRAZIONE".

L'indennizzo dovuto alla ricorrente deve invece essere calcolato, a norma dell'art.2, comma 1 L.210/92, ed in linea con l'attuale orientamento giurisprudenziale dominante (cfr. in

Corte Costituzionale n.293/11, Cass. n.29080/11; Cass. n.10769/12) tenendo conto dell'adeguamento annuo di entrambe le voci che compongono l'indennizzo (INDENNIZZO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE) al tasso di inflazione programmato, così come previsto dall'art.2, comma 1, L.210/92.

In questo senso ha già avuto modo di pronunciarsi questo Giudice in numerose analoghe pronunce rese in tema di assegno vitalizio ex lege n.210/92.

Naturalmente, l'omessa rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sull'assegno vitalizio dovuto ai sensi della legge n. 210/92, si ripercuote anche sulla determinazione della misura dell'indennizzo consequenziale ex lege n. 229/05, riducendo sostanzialmente e con "effetto forbice" la misura di quest'ultimo emolumento. E così, nell'anno 2005 (anno di entrata in vigore della legge n. 229/05) a fronte di un assegno vitalizio quantificato dal Ministero della salute in Euro 3755,58, si ricava, rivalutando anche l'indennità integrativa speciale, che l'assegno vitalizio dovuto è pari ad Euro 4779,34= e così via per gli anni successivi, giusto prospetto allegato al ricorso introduttivo e non contestato dal Ministero della Salute (sulla base del quale al dicembre 2012 l'assegno mensile vitalizio risulta di Euro 5.009,84).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Sig.ra D. [REDACTED] L. [REDACTED] è ancora creditrice, al 31.12.2012, nei confronti del Ministero della Salute della residua somma di Euro 59.964,84 per l'effetto del mancato adeguamento della voce "indennità integrativa speciale", nei termini innanzi chiariti.

Le spese nei confronti dell'ente ministeriale seguono la soccombenza e vanno distratte come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. [REDACTED] L. [REDACTED] nei confronti del Ministero della Salute con atto depositato il 22.3.2013:

1) dichiara l'illegittimità della mancata rivalutazione dell'indennità integrativa speciale



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

sull'indennizzo della legge n. 210/92, costituente base di calcolo, secondo il fattore moltiplicatore pari a 6, dell'assegno mensile aggiuntivo ex lege n. 229/05; e, per l'effetto,

- 2) condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore della Sig.ra D. [REDACTED] L. [REDACTED], per i titoli innanzi indicati, dell'importo di €.59.964,84, calcolato al 31.12.2012, oltre accessori di legge;
- 3) condanna il medesimo Ministero della Salute al pagamento delle competenze legali, che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'Avv. D. [REDACTED] P. [REDACTED], dichiaratosi anticipatario.

Trani, li 12.7.2013

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Maria Antonietta Lanotte-Chirone

DECRETATO IL TRIBUNALE

12/7/13  
[REDACTED]

